

## Domanda di iniziativa popolare legislativa

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 93 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), comunica che in data 10 ottobre 2019 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa:

### «Rispetto per i diritti di chi lavora! Combattiamo il dumping salariale e sociale!»

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 93 segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa chiedono al Gran Consiglio di varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:

1. L'Ispektorato cantonale del lavoro (ICL) assume compiti di ispezione e controllo relativi al mercato del lavoro, al rispetto dei salari e degli orari di lavoro e di tutte le disposizioni che hanno attinenza con il contratto di lavoro.
2. Ogni datore di lavoro avente sede o domicilio nel Cantone Ticino è tenuto a notificare, al più tardi entro 30 giorni dalla stipulazione, ogni contratto di lavoro all'autorità competente, tramite formulario – cartaceo o elettronico - e a trasmetterne copia al dipendente. La notifica conterrà i dati fondamentali di ogni contratto di lavoro, in particolare: tipo di contratto e durata (determinato, indeterminato), funzione, salario, qualifica richiesta, luogo di lavoro, grado di occupazione; inoltre dovranno essere forniti i dati relativi al/alla dipendente: età, sesso, nazionalità, formazione, figli a carico, domicilio. Nel caso di posti di lavoro in precedenza già occupati da un altro dipendente, andrà notificato anche il salario precedentemente versato.
3. La stessa procedura verrà osservata al momento dello scioglimento di un contratto di lavoro, comunicando gli stessi dati, al più tardi entro 30 giorni dallo scioglimento del rapporto di lavoro.
4. Qualora, nell'ambito della raccolta dei dati fondamentali inerenti ad un contratto di lavoro, l'autorità riscontrasse infrazioni a leggi o contratti di lavoro, esse saranno segnalate agli organismi interessati alla loro applicazione.
5. Ai fini dell'esecuzione della presente legge, l'Ispektorato cantonale del lavoro è dotato di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale. L'organico viene adattato annualmente. Nel numero di ispettori del lavoro qui indicato non possono essere conteggiate le unità al servizio delle commissioni paritetiche professionali.
6. Con l'obiettivo di lottare contro le discriminazioni di genere, verrà costituita una sezione all'interno dell'Ispektorato cantonale del lavoro per verificare la corretta applicazione di tutte le disposizioni relative alla parità e alla lotta contro le discriminazioni di genere. Questa sezione avrà a disposizione esclusivamente delle ispettrici (una ogni 2'500 donne attive sul mercato del lavoro cantonale). Per analogia valgono le disposizioni contenute nel punto 5.
7. L'autorità cantonale allestisce e pubblica annualmente, sulla base dei punti 2 e 3, una statistica dettagliata. Tale statistica riferisce in particolare in merito ai salari nel Cantone Ticino e funge da base di riferimento per l'attività della Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone.

---

L'allestimento di questa statistica si avvarrà della consulenza di una commissione di valutazione e sorveglianza nella quale siederanno, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione, anche rappresentanti delle associazioni professionali. Tutti i dati raccolti nell'ambito di questa statistica saranno accessibili al pubblico.

**I promotori dell'iniziativa sono:** Lepori Sergi Angelica (prima proponente), Arigoni Simona, Arigoni Seo, Beretta Mauro, Beretta Piccoli Gerry, Bernasconi Bruna, Colombo Martino, Cozzaglio Ivan, D'Erchie Marco, Di Dio Alessia, Gehring Françoise, Gregorio Ambra, Leu Claudia, Marazzi Christian, Petruzzella Siro, Poretti Matteo, Pronzini Matteo, Sergi Giuseppe, Soldini Monica, Zipilli Eugenio.

Rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 93 cpv. 2 della LEDP è designata la signora Lepori Sergi Angelica.

La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto è autorizzata a ritirare la presente iniziativa popolare (art. 95 lett. d) LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 37 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino) è stabilito nel seguente modo:

16 ottobre 2019 - 23 gennaio 2020.

Bellinzona, 15 ottobre 2019

Cancelleria dello Stato